

CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA
(ex art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203)

PARTE CONCEDENTE

Comune di Villa Lagarina con sede in Villa Lagarina, Piazzetta Dott. E. Scrinzi n. 3, 38060 Villa Lagarina, CF. e P.IVA. 00310910229, rappresentato dal Segretario Comunale, dott. Paolo Broseghini, a ciò autorizzato ai sensi del vigente Statuto Comunale, assistito da.....

PARTE AFFITTUARIA

Signor _____, nato a _____,
Prov. _____ il _____, coltivatore diretto/coltivatore non diretto, residente
a _____ in Via _____ n. _____, assistito
da.....

Facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole della Provincia di Trento, le parti sopra indicate, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, stipulano il seguente contratto di affittanza agraria.

1 – Oggetto

la parte concedente affitta alla parte affittuaria il fondo contraddistinto dalle pp. ff. 1853/4-1853/3-1857-1856/2 C.C. Castellano, con relative quote di impianto a vigneto Doc, della superficie catastale complessiva di mq. 2855, dando atto che la superficie coltivabile a vigneto (muller thurgau) è mq. 1000, dei quali garantisce la piena disponibilità. Le parti confermano che la descrizione del fondo in oggetto corrisponde alle caratteristiche dello stesso al momento del suo conferimento.

2 – Canone

Il canone di affitto da versarsi entro il 10 novembre di ogni anno, a partire dalla terza annata agraria, è stabilito in Euro _____ sulla base dell'offerta presentata in sede di asta. Esso sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento ISTAT.

3 – Durata

la durata del contratto viene di comune accordo fissata in 10 annate agrarie, con decorrenza dall'annata agraria 2012/2013 e termine il 31/10/2023, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire il fondo libero da persone e da cose, nello stato di fatto in cui si trova, alla piena disponibilità della parte concedente. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato. Qualora l'affittuario receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, il Comune introiterà definitivamente la cauzione versata dall'affittuario al momento della stipula del contratto di affitto. Sul deposito cauzionale versato prima della sottoscrizione del contratto non maturano interessi.

4 - Rinvio

Per quanto non ulteriormente esposto nel presente atto le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla legge n. 203 del 23 maggio 1982.

5 – Conferma

I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermare la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 203/1982.

Letto, approvato, sottoscritto.

**LA PARTE CONCEDENTE
COMUNE DI VILLA LAGARINA**

Il Rappresentante

LA PARTE AFFITTUARIA

Il Rappresentante

Villa Lagarina, _____